



Ripartizione Patrimonio

COMUNE DI BARI

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98. ANNO 2016 – COMPETENZA 2014

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIO

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 27 dicembre 1999;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/01/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1120 del 19 luglio 2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2016/09068 del 02/08/2016 con la quale si approvava il presente bando;

RENDE NOTO

che i nuclei familiari in locazione possono rivolgere al Comune di Bari richiesta di concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione riferiti **all'anno 2014**, ai sensi dell'art. 11 della legge 09/12/1998 n. 431.

I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente bando coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, **pena la non ammissione al concorso**:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea purchè in possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione ai sensi del D.Lgs. 06/02/2007 n. 30 oppure di altro Stato non appartenente all'Unione Europea residente in Italia da almeno 10 anni o in Puglia da almeno 5 anni ai sensi dell'art. 11, comma 13, legge n. 133 del 06/08/2008;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Bari nell'anno **2014**;
- c) aver condotto in locazione, nel corso dell'anno **2014**, un alloggio a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato ed in regola con l'imposta di registro anno 2014;
- d) non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti etc.);
- e) non titolarità, relativamente all'anno **2014**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. Puglia n. 10/2014, art. 10 comma 2¹, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure

¹ Ai sensi dell'art. 10 L.R. Puglia n. 10/2014 "è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone;
- 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone;
- 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone;
- 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone e oltre."

esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- f) non titolarità, relativamente all'anno **2014**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito;
- g) non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno **2014**, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
- h) fruire **nell'anno 2014** di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, rientrante entro i valori di seguito indicati:
 - i. **per la fascia a)**, reddito non superiore all'importo di € **13.022,88**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
 - ii. **per la fascia b)**, reddito non superiore all'importo di € **15.250,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito è determinato ai sensi dell'art. 21 legge 457/78 e ss.mm.ii. (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulta essere a carico; l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40% qualora i redditi derivino da lavoro dipendente mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo).

Art. 2 – Determinazione del reddito e dei contributi

Per la determinazione del reddito 2014 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2015, la parte B – Dati fiscali, per il modello 730/3 2015, il rigo 11 e per il modello UNICO/2015, il rigo RN1 del quadro RN e/o il rigo LM8 del quadro LM (per i contribuenti minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre i redditi di cui sopra vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità (disoccupazione, mobilità ecc.), pensioni, sussidi (mantenimento ecc.), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti (assegno di cura, assegno di maternità ecc.).

Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno 2014, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare del richiedente nell'anno di riferimento del contributo ovvero nell'anno 2014.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o nei casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere obbligatoriamente compilata ed allegata, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione del richiedente che attesti di aver fruito di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune per l'anno 2014, oppure
- dichiarazione del richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l'anno 2014, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l'anno 2014 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc.), oltre ad indicarne le generalità di quest'ultimo, dovrà allegare una autocertificazione dello stesso che attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale autocertificazione, oltre ad essere corredata dalla copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante dovrà, altresì, riportare l'ammontare del reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza nell'anno 2014, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

E' ritenuto congruo il reddito dell'intero nucleo familiare del "terzo garante", rispetto al canone versato dal richiedente il contributo qualora:

- a) il reddito dell'intero nucleo familiare del "terzo garante" sia superiore ad € 13.022,88 (importo pari alla somma di due pensioni minime INPS – anno 2014);
- b) se ricorre la condizione di cui al precedente punto a), il canone di locazione non dovrà essere superiore al 30% dei redditi complessivi dei nuclei familiari del richiedente e del garante.

Il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2014 è quello risultante o dall'imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori e dell'imposta di registro versata, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. L'imposta di registro per l'anno 2014 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

Ai fini del presente bando, si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2014.

Art. 3 – Cause di esclusione

Sono escluse dal contributo:

1. le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazioni di particolare debolezza sociale come di seguito indicate:
 - a. n. 3 figli minorenni a carico e/o
 - b. presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o
 - c. presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap e/o
 - d. nucleo familiare monogenitoriale;
2. le domande per alloggi condotti in locazione ubicati in zone di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi. Sono in zona di pregio gli immobili con balcone su mare o su piazza e con ingresso sulle seguenti vie, piazze o corsi: piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazza Massari, via Venezia, via Sparano, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Garibaldi, piazza Umberto e piazza Moro, che abbiano almeno riscaldamento, ascensore dopo il secondo piano, autoclave, impianto elettrico adeguato alla legge n. 46/90 e condizioni generali dell'appartamento e dello stabile buone. Inoltre sono zone di pregio: zona Executive e zona Contrada Barone;
3. le domande per alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
4. le domande per alloggi con superficie utile superiore a 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (oltre sei persone) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (cfr. punto n. 1 di questo articolo);
5. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata su apposito modulo predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale reperibile presso:

- gli uffici dell'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28 - Bari;
- i Municipi;
- l'URP del Comune di Bari – Via Roberto da Bari n. 1;

o scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Bari www.comune.bari.it

Lo sportello per tutte le opportune informazioni, sarà istituito e disponibile per tutto il periodo del bando presso l'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità ed alle condizioni soggettive richieste dal presente bando e il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è perseguibile ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che, ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e provvista di tutta la necessaria ed idonea documentazione, deve essere sottoscritta nonché corredata da fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del partecipante a pena di esclusione ed indirizzata all'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28 – 70122 – Bari.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del giorno 02 settembre 2016, con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al partecipante da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'AgID. In alternativa, la domanda può essere inviata dall'indirizzo PEC di un proprio delegato alla trasmissione ed, in questo caso, alla PEC deve essere allegato, **a pena di esclusione**, l'atto di delega alla trasmissione firmato dal richiedente con l'allegazione di copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante e delegato.

L'inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si precisa, altresì, che l'e-mail spedita da una casella di posta non certificata non è idonea ad essere acquisita a protocollo e, pertanto, non potrà essere presa in considerazione. Non saranno inoltre accettate le domande, ancorché inviate attraverso PEC, inoltrate ad indirizzi di posta elettronica del Comune di Bari diversi dalla casella di posta certificata come sopra specificata. Nell'oggetto della mail deve essere riportata la dicitura: "Bando contributo alloggiativo anno 2016 – competenza 2014";

- consegna diretta esclusivamente in busta chiusa all'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28 – nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: "Bando contributo alloggiativo anno 2016 – competenza 2014";
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28 – 70122 – Bari, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 02 settembre 2016 (farà fede la data del timbro postale di spedizione)**. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: "Bando contributo alloggiativo anno 2016 – competenza 2014".

Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione Comunale non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga in tempo utile all'Amministrazione.

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Saranno escluse le domande:

- inviate dopo la scadenza del termine di cui sopra;
- non sottoscritte;
- prive di copia del documento d'identità in corso di validità;
- non debitamente e correttamente compilate (incomplete).

Per ciascun nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda, a pena di esclusione.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Con la presentazione della domanda il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni del presente bando.

Art. 5 – Formazione della graduatoria

L'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14% per i concorrenti di cui alla fascia a) dell'art. 1, lett. h) del bando, con un massimo di € 3.098,74, fino al 24% per i concorrenti di cui alla fascia b) dell'art. 1, lett. h) del bando, con un massimo di € 2.324,06.

La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un'elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.109 del 31/03/1998.

L'erogazione dei contributi, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia. Nel caso in cui le risorse (statali regionali e comunali) siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno comunale, si procederà a ripartire, tra tutti gli aventi diritto, l'ammontare del contributo disponibile in proporzione alle risorse a disposizione rispetto al fabbisogno.

Il contributo non verrà erogato qualora l'importo da liquidare dovesse essere inferiore ad € 100,00.

In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell'anno di competenza, in mancanza un erede che dimostri di aver contribuito alle spese del pagamento del canone.

La graduatoria, per fascia a) e b), sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari e sul sito internet istituzionale. Del pari saranno indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

Avverso la graduatoria, l'interessato può inoltrare opposizione presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte, eventualmente corredate da documenti, all'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Ultimato l'esame delle opposizioni, la graduatoria definitiva, per fascia a) e b), sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari nonché sul sito internet istituzionale. Del pari saranno indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Avverso la graduatoria definitiva ed il relativo provvedimento approvativo potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni od in alternativa Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia documentazione con la quale il proprietario ha comunicato di avvalersi del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011);
- i concorrenti che dichiarano reddito ZERO e/o casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito fascia a) e fascia b) sia superiore al 90%, dovranno compilare la documentazione richiesta dall'art. 2 del presente bando (modelli A e/o B e/o C e/o D, a seconda dell'evenienza);
- i concorrenti extracomunitari dovranno allegare alla domanda qualsiasi documentazione attestante la residenza in Italia da almeno dieci anni o in Puglia da almeno cinque anni.

In via collaborativa, i partecipanti possono altresì allegare ogni altra documentazione utile a comprovare i requisiti e/o le condizioni soggettive, ovvero:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2014;
- copie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2014;
- copie delle dichiarazioni dei redditi percepiti nell'anno 2014 di tutti i componenti il nucleo familiare²
- i concorrenti aventi reddito da lavoro autonomo o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, la documentazione richiesta dal n. 1 art. 3 del presente bando attestante la situazione di particolare debolezza sociale;
- i concorrenti aventi un alloggio con superficie utile superiore a 95 mq, la documentazione richiesta dal n. 4 art. 3 del presente bando attestante il nucleo familiare numeroso o la situazione di particolare debolezza sociale.

Art. 7 - Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati idonei controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale beneficio concessogli, con obbligo di restituzione, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

Art. 8 – Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del richiedente ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – “Privacy”)

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (rientra l'adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, i concorrenti della fascia b) ed il relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione, nonché per la creazione dell'Osservatorio Regionale).

I dati personali saranno acquisiti per iscritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati sensibili raccolti che risultassero “eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

² Certificazione Unica 2015 o modello 730/3 2015 o UNICO/2015

In merito ai dati personali acquisiti, si precisa quanto segue:

- i dati personali e sensibili forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sulla privacy. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni;
- tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett.b), del Codice Privacy) utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell'ente;
- i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell'attività istituzionale del Comune di Bari;
- è obbligatorio il conferimento dei dati e l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte dell'Ente di erogare i servizi e di adempiere agli obblighi nei suoi confronti, determinando, pertanto, la non ammissibilità del partecipante al bando;
- in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari - Ripartizione Patrimonio - Piazza del Ferrarese n. 28 – Bari;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari;

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Ai fini del presente bando, il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro-tempore della Ripartizione Patrimonio, domiciliato presso la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari sita in Piazza del Ferrarese n. 28 – Bari, Tel.: 080/577.32.14 – 080/577.32.20, PEC patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it - E-MAIL rip.patrimonio@comune.bari.it

Bari, 05/08/2016

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
ing. Maurizio MONTALTO



